



L'ombra lunga di Karlsruhe sul sogno di un "momento hamiltoniano" per l'UE*

di Astrid Zei**

Il **15 aprile** il Tribunale costituzionale federale ha autorizzato la promulgazione della [legge](#) approvata il **26 marzo** che ratifica la decisione del Consiglio dell'UE sulle risorse proprie [decisione (UE, Euratom) 2020/2053]. Tale Decisione autorizza la Commissione, in via eccezionale, a contrarre temporaneamente prestiti fino a 750 miliardi di euro sui mercati dei capitali per far fronte alle conseguenze della crisi legata alla pandemia di Covid-19 e promuovere la ripresa. La [pronuncia](#) era molto attesa nelle Cancellerie europee. Appena il giorno prima il Commissario europeo al Bilancio Johannes Hahn, pure esprimendo parole di grande rispetto nei confronti del Tribunale costituzionale federale, si era detto fiducioso riguardo al rispetto dei tempi previsti per l'avvio del piano, e aveva auspicato un tempestivo perfezionamento delle procedure di ratifica, definendo *Next Generation EU* come "[un punto di svolta per i mercati europei dei capitali](#)" e confermando l'immediata operatività del Fondo per la Ripresa, non appena la Commissione fosse stata giuridicamente autorizzata a gestire i prestiti.

La legge era stata approvata nel Bundestag a grande maggioranza. Benché non fosse richiesto un quorum aggravato in Aula si erano registrati 495 voti a favore, 95 contrari e 72 astensioni e nel Bundesrat il voto era stato reso all'unanimità.

Del resto, l'idea di costituire un fondo per la ripresa nell'ambito del bilancio europeo, da finanziare con il ricorso all'indebitamento, per fronteggiare le conseguenze della pandemia promuovendo la crescita e la coesione nell'Unione europea aveva preso forma in seguito a una dichiarazione congiunta del Cancelliere tedesco Angela Merkel e del Presidente francese Emmanuel Macron resa il 18 maggio 2020.

La volontà di avviare questo nuovo corso della politica europea era dunque largamente condivisa dai principali gruppi politici del Bundestag.

Il giorno stesso dell'approvazione della legge da parte del Bundesrat, il Tribunale costituzionale federale aveva ricevuto un ricorso individuale (*Verfassungsbeschwerde*), per la verità da qualche

*Contributo sottoposto a *peer review*.

** Professore associato di diritto costituzionale italiano e comparato – Sapienza, Università di Roma

tempo preannunciato, sottoscritto da circa 2300 cittadini e coordinato da un'associazione di cittadinanza attiva denominata “*Bündnis Bürgerwille*”, vale a dire “*Lega Volontà dei Cittadini?*”, guidata dall'economista Bernd Lücke, Professore di Macroeconomia presso l'Università di Amburgo, e primo fondatore di *Alleanza per la Germania* (“*Alternativ für Deutschland*”) nel 2013, partito che questi ha poi abbandonato nel 2015, per fondare il partito dei *Riformatori Liberal-Conservatori* (“*Liberal-Konservativer Reformier*”, dapprima denominato “*Allianz für Fortschritt und Aufbruch*”), che finora ha registrato un consenso minimo nell'elettorato tedesco.

I ricorrenti paventano la natura *ultra vires* della Decisione sulle risorse proprie, stante l'assenza di un adeguato normativo nel diritto dei Trattati, e una violazione dell'identità costituzionale tedesca, che si sostanzierebbe in una illegittima limitazione del principio della piena responsabilità del Bundestag per il bilancio dello Stato.

Contestualmente, si chiedeva l'adozione di una misura cautelare atta ad impedire che la ratifica tedesca potesse perfezionarsi nelle more del giudizio.

Il Tribunale costituzionale federale, contravvenendo a regole consolidate di galateo istituzionale, quella sera stessa aveva pubblicato una [decisione](#), consistente in uno stringato dispositivo con cui si disponeva il rinvio della promulgazione della legge nelle more della decisione sulla tutela cautelare.

Questo tipo di dispositivi, che sono tutt'altro che infrequenti nell'ambito del diritto amministrativo e che si rinvencono anche nell'ambito del diritto civile tedesco, vengono definiti “decisioni pendenti” (“*Hängebeschluss*”), e si giustificano in quanto atti a garantire la piena effettività della tutela cautelare in attesa del giudizio sulla richiesta di una misura sospensiva.

In passato, la promulgazione delle leggi impugnate era stata senz'altro procrastinata dal Presidente federale nelle more del giudizio, senza ulteriori formalità, e semmai era stata accompagnata da un comunicato stampa della Presidenza che nel sospendere la promulgazione si richiamava ad “una prassi istituzionale seguita costantemente dagli organi costituzionali e nel rispetto nei confronti del Tribunale costituzionale federale”

Il dispositivo del **26 marzo**, che si limitava ad anticipare una decisione successiva sulla richiesta di una misura cautelare, era apparso pertanto irrituale, e forse celava una qualche “incomprensione” con gli Uffici della Presidenza federale.

I ricorrenti si sono rivolti al Tribunale costituzionale federale paventando anzitutto la natura *ultra vires* della decisione del Consiglio, che, sebbene adottata nel rispetto della procedura prescritta dall'art. 311 TFUE per la modifica delle risorse proprie dell'UE, violerebbe il principio sancito dallo stesso articolo, secondo cui il bilancio dell'UE si finanzia tassativamente tramite risorse proprie. Dovrebbe pertanto ritenersi escluso il ricorso all'indebitamento con l'emissione di titoli del debito comuni. Nel ricorso si sostiene inoltre che la Decisione introdurrebbe inoltre un sistema di responsabilità solidale degli Stati nel caso in cui uno dei Paesi beneficiari divenisse insolvente, in deroga alla c.d. clausola di non salvataggio (*No Bail-Out*) iscritta nell'art. 125 TFUE che vieta all'UE, o agli Stati membri, di farsi carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali di un altro Stato membro, e ciò sia nell'ipotesi di una crisi finanziaria che dovesse affliggere la capacità di un Paese di far fronte ai suoi obblighi, sia nel caso in cui altri Stati, dopo il Regno Unito, dovessero decidere di recedere dall'UE.

I programmi di prestito agli Stati membri iscritti nel piano *Next Generation EU*, la cui erogazione è subordinata alla stipula di un accordo tra lo Stato membro e la Commissione, unitamente alla durata degli impegni assunti, violerebbero inoltre il principio della responsabilità del Bundestag per il bilancio dello Stato; un principio, questo, che il Tribunale costituzionale nella sua giurisprudenza ha spiegato come uno degli elementi costitutivi dell'identità costituzionale tedesca, che restano indisponibili finanche al legislatore costituzionale.

Il **15 aprile** la richiesta di una misura cautelare è stata respinta, anche se non è superfluo ricordare che la misura sospensiva invocata dai ricorrenti aveva comunque ad oggetto un *minus*, o un *aliud*, rispetto al contenuto dell'azione principale, e formalmente perseguiva un obiettivo più limitato e specifico di tutela provvisoria, solo per il tempo necessario ad ottenere una tutela piena e definitiva.

Alla base di questa pronuncia, vi sono pertanto, da un lato, un'attenta e "responsabile" valutazione delle conseguenze di un'eventuale sospensione della ratifica per un periodo di tempo molto lungo – che lo stesso Tribunale costituzionale federale nella pronuncia quantifica in due o tre anni -, con l'impossibilità di attuare le politiche europee iscritte nel piano *Next Generation EU*, a fronte di una grave crisi economica che esige risposte tempestive. Dall'altro, un primo sommario esame delle questioni sollevate induce i giudici a ritenere "non molto probabile" una violazione dell'identità costituzionale tedesca.

Quanto alla prima questione, pur considerando ancora molto incerto l'esito della pronuncia definitiva, il pregiudizio che occorrerebbe a seguito di una misura cautelare, nell'ipotesi in cui la decisione sulle risorse proprie dovesse infine risultare legittima, secondo i giudici di Karlsruhe supera il danno che sarebbe cagionato dall'attuazione del Piano *Next Generation EU* qualora la decisione che ne è fondamento dovesse risultare *ultra vires*, ovvero in contrasto con l'identità costituzionale tedesca. Le conseguenze di un ritiro della Germania dal Piano vengono valutate sia tenendo conto della volontà politica di agire tempestivamente per il rilancio dell'economia nei Paesi dell'UE, sia delle ragioni di politica estera ed europea ben illustrate dal governo tedesco nel corso del procedimento, il quale avrebbe paventato forti tensioni nei rapporti con la Francia, una compromissione della credibilità della Germania nelle relazioni con altri Paesi e nell'ambito dell'UE e finanche l'exasperarsi delle tensioni tra i Paesi membri tali da minare la solidarietà e la coesione nell'UE (par. 106 e 107 della pronuncia).

Quanto al *fumus boni iuris*, va detto che il Tribunale costituzionale federale, chiamato ad esprimersi sia sulla paventata natura *ultra vires* della Decisione, sia sull'ipotesi di una violazione dell'identità costituzionale tedesca, ha rinunciato ad effettuare un esame sommario sulla conformità della decisione al diritto dei Trattati.

Le ragioni in effetti non vengono spiegate. I giudici si limitano ad affermare che, nell'ambito della tutela cautelare, un esame sommario si impone sempre qualora venga paventata una violazione dell'art. 79, terzo comma, LG, giacché il Tribunale costituzionale federale ha il compito precipuo di tutelare l'identità della Legge Fondamentale.

Di contro, si afferma che laddove venga paventata la natura *ultra vires* di un atto dell'UE, non vi sarebbe la necessità di procedere ad un esame sommario in sede cautelare (par. 72 della pronuncia). L'argomentazione però è omessa. Tale presa di posizione potrebbe apparire come

un atto di deferenza nei confronti delle prerogative della Corte di Giustizia, cui spetta il compito di vigilare sul rispetto dei Trattati, anche con l'intento, forse, di riprendere le fila di un più rispettoso dialogo tra le Corti, e magari ricucire lo strappo provocato dalla sentenza del 5 maggio 2020 sul *Quantitative Easing* – basata sull'affermazione da parte dei giudici di Karlsruhe della natura *ultra vires* della sentenza Weiss della Corte di Giustizia del 16 dicembre 2018 – posto che un eventuale dubbio da parte del Tribunale costituzionale federale circa la natura *ultra vires* della decisione comporterebbe l'introduzione di un ricorso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Subito dopo, però, il *Bundesverfassungsgericht* chiarisce che se nell'ambito del procedimento principale la Decisione sulle risorse proprie dovesse risultare *ultra vires*, le conseguenze sarebbero quelle di “una dichiarazione di nullità da parte della Corte di Giustizia, *oppure (corsivo mio)* dell'obbligo di disapplicazione in Germania su decisione del Tribunale costituzionale federale”: questo “*oppure*” ha un significato disgiuntivo, che non esclude del tutto l'eventualità di un'interpretazione divergente da parte dei giudici di Lussemburgo e di Karlsruhe.

Forse un esame sommario da parte dei giudici di Karlsruhe circa la conformità della Decisione agli artt. 311 TFUE e al c.d. principio del *no bail out* iscritto nell'art. 125 TFUE avrebbe potuto condurre ad un esito diverso della pronuncia.

Quanto all'esame sommario condotto circa l'eventuale violazione dell'identità costituzionale tedesca, i giudici sono stati attenti a vagliare e a ridimensionare i rilievi sollevati dai ricorrenti, pur ribadendo con forza la centralità del principio della piena responsabilità del Bundestag per il bilancio dello Stato. Al contempo, ricollegandosi alla [sentenza sul MES](#) del 13 ottobre 2016, il Tribunale costituzionale federale ha chiarito che nel valutare se la portata delle obbligazioni di pagamento e degli impegni conducano ad una alienazione dell'autonomia di bilancio del Bundestag, il legislatore dispone di un ampio spazio di valutazione proprio con riguardo alla questione dei possibili rischi e delle conseguenze attese sulla libertà di manovra nella redazione del bilancio dello Stato, che “il Tribunale costituzionale federale fondamentalemente deve rispettare” (par. 97).

Sebbene molte affermazioni siano rese in piena continuità rispetto alla pregressa giurisprudenza, il Tribunale costituzionale federale in passato ha declinato il principio della responsabilità del Bundestag in modo molto pervasivo e finanche irrispettoso delle scelte formalizzate dall'assemblea rappresentativa, imponendo al legislatore l'introduzione di nuovi strumenti di indirizzo e controllo, a partire dalla sentenza Lisbona, e legittimando finanche l'introduzione di ricorsi avverso le “omissioni” del Parlamento, il quale, ad esempio con riguardo all'attuazione del *Purchase Programm* della BCE, non avrebbe agito con sufficiente zelo per tutelare le proprie prerogative nell'ambito del processo di integrazione europea.

Questa decisione riconosce comunque al Bundestag un ampio margine di apprezzamento riguardo alla sostenibilità degli impegni assunti e al carattere liminale dei rischi legati all'ipotesi di insolvenza da parte degli altri soggetti obbligati (par. 103).

Secondo il Tribunale costituzionale diversi argomenti depongono per la legittimità della Decisione, almeno con riguardo al rispetto dell'identità costituzionale tedesca. Essi possono essere riassunti nella determinatezza degli impegni assunti, nella loro durata circoscritta nel tempo, e nella limitatissima possibilità che la Germania si trovi a sopportare un più alto livello di

indebitamento quale conseguenza di un'inadempienza da parte degli altri Stati (par. 99-101 della decisione).

Il Tribunale costituzionale federale non esclude tuttavia che un'istruttoria più approfondita nell'ambito del procedimento principale possa acclarare una violazione dell'identità costituzionale tedesca, e ciò avendo riguardo alla portata dei rischi finanziari legati al piano, alla sua durata e alle "limitate possibilità di partecipazione del Bundestag al coordinamento di merito sui contributi e sui prestiti concessi" (par. 103).

Questa pronuncia, che l'Europa ha atteso per settimane con il fiato sospeso, consente ora l'avvio del Piano *Next Generation EU*. Tuttavia, essa proietta una lunga ombra sui possibili futuri sviluppi di questa nuova politica di coesione dell'Unione europea.

Il Vice-Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD), in [un'intervista](#) resa il 20 maggio dello scorso anno al settimanale *Die Zeit*, aveva immaginato che l'UE stesse vivendo un "momento hamiltoniano", una fase in cui, attraverso la limitata condivisione del debito necessario per finanziare il *Recovery Fund*, sia pure basata su stringenti condizionalità di spesa, si stavano gettando le basi per giungere nel tempo ad una politica fiscale comune. Questi aveva paragonato il meccanismo di finanziamento degli Stati membri attraverso titoli di debito europei al c.d. compromesso del 1790, con cui venne accolta la proposta di Alexander Hamilton, Segretario di Stato di una giovanissima e fragile Federazione degli Stati Uniti, formata da Stati fortemente indebitati, di trasferire alla Federazione i debiti degli Stati, e di finanziarli attraverso l'emissione di titoli del debito statunitense, la cui elevata credibilità nel mercato finanziario nazionale e internazionale avrebbe aumentato il credito pubblico e privato.

Sull'ipotesi della natura *ultra vires* della decisione dovrà pronunciarsi in ogni caso la Corte di Giustizia qualora il Tribunale costituzionale federale, nella pronuncia di merito, sposti tale ricostruzione. Quale che sia, un domani, la decisione dei giudici di Lussemburgo, non è del tutto escluso, peraltro, che il Tribunale costituzionale federale possa infine esprimersi comunque contro la legittimità dell'atto, anche in contrasto con la Corte di Giustizia. Ciò è già avvenuto per la decisione sul *Purchase Programm* della BCE del 5 maggio 2020. Quella sentenza, a causa della quale ad un certo momento si era paventata persino una procedura di infrazione nei confronti della Germania, ha avuto effetti destabilizzanti, solo in parte ridimensionati con un'intensa mobilitazione da parte del governo e del Parlamento tedesco al fine di soddisfare, almeno formalmente, tutte le condizioni poste dal Tribunale costituzionale federale affinché la *Bundesbank* potesse continuare a partecipare al programma d'acquisto dei titoli.

E' davvero difficile immaginare quali potrebbero essere le conseguenze se ciò dovesse ripetersi.

Se è vero che il Tribunale costituzionale federale ritiene "non molto probabile" una violazione dell'identità costituzionale tedesca (par. 102), questi afferma pure molto chiaramente a quali condizioni la Decisione sulle risorse proprie possa dirsi legittima.

A tal fine bisognerebbe escludere anzitutto la costruzione di "meccanismi duraturi" che conducano ad una condivisione di responsabilità per le determinazioni assunte da altri Stati. In secondo luogo, risulterebbero inammissibili le eventuali obbligazioni che avessero un "significato strutturale" per la disciplina del bilancio del Bundestag. Infine, bisognerebbe garantire che il

parlamento possa “influenzare sufficientemente la tipologia e le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione”.

Tralasciando per un momento l'ipotesi che il Parlamento tedesco venga nuovamente invitato ad introdurre e ad utilizzare più pervasivi strumenti di indirizzo e controllo anche con riguardo alle posizioni del Governo tedesco sulla gestione dei prestiti e dei contributi previsti dal Piano, le condizioni poste per ora dai giudici di Karlsruhe valgono comunque ad indebolire l'idea che gli strumenti creati dall'Unione europea per finanziare la ripresa possano condurre prima o dopo verso la creazione di una politica fiscale comune e di un titolo comune europeo, così come auspicato da Mario Draghi nell'ambito del Consiglio europeo che si è aperto lo scorso **25 marzo**.

ELEZIONI

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE IN TEMPO DI COVID

Nonostante la perdurante grave crisi sanitaria e le misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia in Germania non è mai stata messa in discussione la data delle prossime elezioni politiche, che si terranno il prossimo 26 settembre. Da quando lo scorso marzo il Bundestag ha formalizzato lo stato di epidemia di portata nazionale, le consultazioni elettorali previste nei Länder per il rinnovo delle assemblee legislative sono state posticipate solamente in Turingia.

Va detto che i problemi organizzativi legati al rischio di contagio si sono imposti nell'agenda politica soprattutto con riguardo alle elezioni da tenersi nel 2021: dal mese di marzo del 2020 fino alla fine dell'anno si è votato in Germania solamente in alcuni Comuni. Le elezioni per il rinnovo dei consigli cittadini e dei sindaci si sono svolte regolarmente in Baviera il 15 marzo 2020 e in Nordrhein-Westfalen il 13 settembre 2020. In questo primo quadrimestre del 2021 si è votato inoltre nei Länder Rheinland-Pfalz e in Baden-Württemberg (**14 marzo**), dove comunque i cittadini chiamati a partecipare alle consultazioni sono stati complessivamente quasi undici milioni.

Tali scelte si spiegano considerando, da un lato, la modifica della legislazione elettorale della Federazione e dei Länder interessati, con l'introduzione di disposizioni derogatorie che semplificano le operazioni prescritte per la presentazione delle candidature e ne consentono lo svolgimento, almeno parzialmente, in modalità da remoto. Dall'altro, rileva soprattutto il ricorso massiccio allo strumento del voto postale (*Briefwahl*), già previsto nell'ordinamento tedesco sin dal 1957, a livello federale, e dai primi anni Sessanta in molti Länder.

Quanto ai problemi legati alla presentazione delle candidature nel rispetto delle norme di distanziamento imposte dalla pandemia, il 28 ottobre 2020 il Bundestag aveva introdotto nella legge elettorale una disposizione ([§ 52, quarto comma](#)) che autorizza il Ministero federale degli Interni a disciplinare con apposito regolamento la presentazione delle candidature in deroga alla normativa vigente e alle disposizioni statutarie dei partiti politici qualora il Bundestag, a distanza di non più di nove mesi dal voto, avesse stabilito l'impossibilità di organizzare le necessarie assemblee.

Il Bundestag [si è espresso al riguardo](#) il **14 gennaio**, formalizzando la sussistenza dei presupposti indicati nella legge.

Il [regolamento](#), che richiedeva l'assenso del Bundestag, è stato approvato il **28 gennaio** e ha previsto la possibilità di derogare alle normativa vigente convocando assemblee di partito formate da un limitato numero di rappresentanti (§ 3 del regolamento), ovvero in modalità elettronica (§ 5), fatta salva l'espressione del voto (§ 5, primo comma), che potrà avvenire comunque sia nelle urne che per posta, ovvero con una combinazione delle due opzioni (§ 7). Quanto alle difficoltà che potrebbero gravare soprattutto sui partiti più piccoli, che contano su un apparato organizzativo più limitato e meno strutturato per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste nei Länder e delle candidature nei collegi uninominali è opportuno anticipare inoltre che nel Bundestag è in discussione una proposta di modifica della legge elettorale sottoscritta da tutti i gruppi del Bundestag, ad eccezione della Sinistra (*Die Linke*) e di Alternativa per la Germania (*A/D*) che prevede una riduzione delle firme necessarie per la presentazione delle liste nei Länder e delle candidature nei collegi uninominali, che vengono abbassate ad un quarto di quelle sinora richieste.

La sfida più grande che la Germania si appresta ad affrontare con le prossime elezioni politiche è legata soprattutto ad un probabile utilizzo del voto postale in proporzioni mai registrate in passato.

Nel Land Rheinland-Pfalz, dove si è votato lo scorso **14 marzo**, due terzi degli elettori (66%) si sono avvalsi del voto postale.

Fino al 2008 per elezioni del Bundestag l'esercizio del voto postale era subordinato alla sussistenza di particolari condizioni atte ad impedire, o ostacolare l'utilizzo dei seggi elettorali: l'elettore doveva infatti dichiarare di trovarsi al di fuori del suo collegio alla data delle elezioni per importanti ragioni, ovvero doveva addurre motivi professionali, di malattia, ovvero invocare l'età avanzata per giustificare la rinuncia a recarsi alle urne.

Nelle elezioni politiche del 2005 gli elettori che ne fecero richiesta furono il 18,7% dei votanti. Con la riforma elettorale del 17 marzo 2008 tale forma di espressione del voto è stata resa liberamente accessibile a tutti gli elettori, e tale percentuale è cresciuta lentamente sino a raggiungere il 28,7% nelle ultime consultazioni del 2017.

Nei mesi passati si è discusso a lungo anche della possibilità di imporre un ricorso generalizzato a questa forma di espressione del voto. In Baviera, nel pieno della prima ondata della pandemia, un'[ordinanza](#) del Ministro bavarese della Salute, adottata sulla base del § 28, primo comma, della Legge federale sulle Infezioni, aveva imposto il ricorso esclusivo al voto per posta per i ballottaggi indetti in molti Comuni il 29 marzo 2020.

Nei Länder chiamati al voto in questa primavera il legislatore regionale ha previsto la possibilità di imporre il voto postale solamente nei singoli collegi elettorali o nei Comuni dove si registri una grave emergenza sanitaria. In Rheinland-Pfalz, in via precauzionale, sono state comunque stampate 3,2 milioni di schede e di buste, che corrispondono al 100% degli aventi diritto.

Tra i partiti politici della maggioranza è condivisa l'idea che, pur nella eccezionalità delle circostanze, una totale rinuncia al voto nelle urne presenterebbe gravi profili di illegittimità costituzionale.

Il Tribunale costituzionale federale è stato chiamato negli anni a pronunciarsi a più riprese sulle garanzie poste a corredo del voto postale nel rispetto dei principi tutelati dalla Legge Fondamentale. Il *Briefwahl* è stato considerato legittimo, pure fronte di un'ineludibile compromissione della libertà e della segretezza del voto, in forza di un'operazione di bilanciamento dove il principio della generalità del voto e l'effetto inclusivo del voto a distanza prevalgono rispetto ad altre considerazioni [[BVerfG 59, 119](#) e [21, 200](#)]. Tali valutazioni si basavano tuttavia sull'assunto della eccezionalità del ricorso al voto postale. In una [sentenza del 9 luglio 2013](#) sulla legittimità del voto postale che la legge federale sulle elezioni europee non

subordinava più a particolari condizioni, i giudici di Karlsruhe hanno continuato a riconoscere al legislatore il compito di bilanciare i principi cui si informa il diritto di voto, a condizione che gli stessi non vengano limitati sproporzionatamente, legittimando anche la rinuncia a limitare l'esercizio del voto postale agli elettori impossibilitati a recarsi alle urne. Tale scelta, secondo il Tribunale costituzionale federale, dà conto della crescente mobilità che caratterizza la società odierna e di un radicale cambiamento nelle abitudini di vita individuali. All'epoca la decisione di generalizzare il ricorso al voto per corrispondenza, senza subordinarlo alla sussistenza di particolari impedimenti atti a determinare una oggettiva difficoltà a recarsi alle urne, venne giustificata dal legislatore essenzialmente sulla base dell'impossibilità di verificare, anche a campione, la veridicità delle circostanze dichiarate dall'elettore. Tra gli argomenti ponderati dal Tribunale costituzionale nella pronuncia del 2013, però, vi era anche la convinzione da parte del legislatore che le modifiche introdotte nelle leggi per l'elezione del Bundestag e del Parlamento europeo non avrebbero determinato un vistoso incremento nell'utilizzo del voto per corrispondenza (par. 16 della [sentenza del 9 luglio 2013](#)).

Nella [relazione illustrativa](#) della proposta di modifica della legge elettorale presentata al Bundestag il 17 dicembre 2007 si sottolineava infatti che nei Länder che fino a quel momento avevano concesso all'elettore la possibilità di utilizzare il voto postale incondizionatamente (Nordrhein-Westfalen dal 1966, Berlino dal 1975 e Brandeburgo dal 2003), si registravano sino a quel momento percentuali sovrapponibili a quelle rilevate a livello nazionale, dove il voto postale era ancora subordinato ad una attestazione circa la sussistenza di circostanze limitanti.

Il Tribunale aveva dunque accolto la prognosi formulata dal legislatore, ritenendo scongiurata l'eventualità di una vistosa diserzione delle urne.

Nella [sentenza del 3 marzo 2009](#) sulla legittimità del voto elettronico - che il Tribunale costituzionale federale ha subordinato alla possibilità che l'elettore possa fare affidamento e verificare tutti i passaggi essenziali delle operazioni elettorali e del computo dei risultati - si sottolineava la centralità del principio della trasparenza e della pubblicità delle votazioni intese anche come un rituale democratico, posto che solamente "se l'elezione si svolge sotto gli occhi della collettività, allora viene garantita la fiducia del sovrano, che è essenziale per il funzionamento della democrazia e per la legittimità democratica delle decisioni dello Stato, in una composizione del Parlamento rispettosa della volontà degli elettori" (par. 108 della pronuncia).

E' possibile, forse probabile e senz'altro auspicabile che a settembre l'emergenza epidemiologica sia rientrata e che, anche in forza della massiccia campagna di vaccinazioni in atto, le consultazioni elettorali possano svolgersi senza particolari aggravamenti organizzativi. Tuttavia, al momento è in corso in Germania una massiccia campagna di promozione del voto postale.

In vista delle prossime elezioni politiche di settembre, tutti gli elettori riceveranno per posta una informativa e, barrando l'apposita casella, anche *on line*, potranno scegliere di esercitare il voto in questa modalità. Le buste con le schede saranno inviate a tutti i richiedenti un paio di settimane prima del voto. Fino a tre giorni prima delle consultazioni gli elettori potranno imbucare le buste senza affrancatura in una qualsiasi cassetta postale. Si tratta dunque di una procedura molto semplice.

E' difficile fare previsioni sulla percentuale degli elettori che parteciperanno alle consultazioni del 26 settembre, ma probabilmente la percentuale di coloro che voteranno per posta sarà significativamente elevata, forse troppo elevata affinché possa dirsi compiuto il più sacro dei rituali democratici che il Tribunale costituzionale federale pretende debba svolgersi "sotto gli occhi" dei cittadini.

LE ELEZIONI IN BADEN-WÜRTTEMBERG IN TEMPO DI COVID

Il **14 marzo**, nonostante la pandemia, in Baden-Württemberg si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Landtag. A differenza di quanto avviene nelle elezioni del Bundestag e in altri Länder, l'elettore può esprimere una sola scelta in favore di un singolo candidato e della sua lista. Per la presentazione di ogni candidatura la legge elettorale prescriveva la raccolta di 150 firme, e dunque per presentare almeno un candidato in ognuno dei 70 collegi elettorali al singolo partito sarebbero state necessarie 10.500 firme. In considerazione della difficile situazione sanitaria e delle norme di distanziamento sociale imposte dalle autorità, alcuni piccoli partiti quali il partito della Sinistra, i Liberi elettori (*Freie Wähler*), il Partito ecologico-democratico (abbr. ÖDP), il partito denominato "Il PARTITO", e il partito dei Pirati, nel mese di settembre si erano rivolti al Tribunale costituzionale del Land denunciando una violazione del principio della parità delle chances, giacché lo sforzo organizzativo richiesto sarebbe stato eccessivamente oneroso per i partiti che non possono contare su un ampio apparato organizzativo. Con una [sentenza del 9 novembre](#) i giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo che "nelle mutate condizioni di fatto e di diritto" l'obbligo delle 150 firme violerebbe il principio dell'uguaglianza delle chances, invitando il legislatore a procedere almeno ad un dimezzamento delle firme richieste. Il 20 novembre il Landtag ha approvato una disposizione transitoria che riduce il numero delle sottoscrizioni richieste a 75. Nonostante le polemiche circa l'opportunità di organizzare una consultazione elettorale in un momento in cui sussiste ancora un grave rischio di diffusione della pandemia, le elezioni si sono svolte regolarmente e hanno registrato una partecipazione pari al 63,5% degli aventi diritto. Va detto, però, che più della metà dei votanti (51,5%) hanno scelto di avvalersi del voto postale (*Briefwahl*), previsto sin dal 1964, a fronte del 21% registrato nelle precedenti consultazioni del 2016. Il partito dei Verdi lo scorso novembre aveva addirittura presentato una proposta di legge atta ad imporre eccezionalmente a tutti gli elettori il voto per posta, in considerazione dell'andamento della pandemia, ma l'iniziativa era stata respinta con forza soprattutto dai deputati del partito cristiano-democratico (CDU) che avevano sollevato dubbi di legittimità costituzionale.

Le consultazioni hanno confermato la fiducia dell'elettorato nei confronti del partito dei Verdi, che si è riaffermato quale primo partito del Land, e del partito cristiano-democratico (CDU), i quali, peraltro, sembrano aver beneficiato della maggiore propensione del loro elettorato di riferimento ad utilizzare il voto postale: le percentuali registrate nelle urne (rispettivamente, 28,9% e 21,5%) sono state infatti inferiori rispetto a quelle rilevate attraverso lo spoglio delle schede pervenute per posta (rispettivamente, 36,2% e 26,5%). Al contrario, il partito *Alternativa per la Germania*, che ha raccolto complessivamente il 9,7% dei voti, ha registrato nel voto postale una percentuale di consenso sensibilmente inferiore (5,9%) rispetto alle urne (13,4%). Il partito socialdemocratico (SPD) e il partito liberale (FDP), hanno conquistato, rispettivamente, l'11% e il 10,5% dei voti. Il **3 aprile** il partito cristiano-democratico ed i Verdi hanno avviato le consultazioni per la formazione di un governo di coalizione. Il 12 maggio il governatore uscente Winfried Kretschmann (Verdi) è stato eletto nuovamente dal Landtag alla carica di *Ministerpräsident*.

LE ELEZIONI IN RENANIA-PALATINATO IN TEMPO DI COVID

Il **14 marzo**, nonostante le restrizioni imposte dalla difficile situazione sanitaria, si sono svolte anche in Renania-Palatinato le elezioni per il rinnovo dell'assemblea regionale. [Una legge](#) approvata dal Landtag il 17 dicembre dello scorso anno, aveva previsto peraltro la possibilità di imporre il voto postale a tutti gli elettori nei singoli collegi o Comuni a fronte di una "catastrofe

naturale ovvero un'altra situazione straordinaria di necessità” “qualora le votazioni presso i seggi dovessero risultare impossibili a fronte di un grave pericolo per la salute ovvero di altri gravi pericoli che minaccino preziosi beni giuridici per ragioni di fatto o di diritto”.

Anche se tali misure non sono state necessarie, a fronte di una partecipazione elettorale pari al 64,5% dell'elettorato ben due terzi dei votanti (66%) hanno scelto di avvalersi del voto postale (*Briefwahl*). Nelle precedenti consultazioni tale percentuale, pur consistente (31%), era stata nettamente inferiore. In via precauzionale erano state stampate 3,2 milioni di schede per il voto postale, in maniera da garantire questa forma di espressione del voto al 100% dell'elettorato (le autorità, peraltro, hanno chiarito che l'eventuale eccedenza di buste potrà essere utilizzata nelle consultazioni politiche di settembre, dove pure si preannuncia un ricorso massiccio a questo strumento di espressione del voto).

Le elezioni hanno confermato la fiducia dell'elettorato dei partiti al governo del Paese, il partito socialdemocratico (SPD) ha conquistato il 35,7% dei voti e il partito cristiano-democratico, pur perdendo 4,1 punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni ha raccolto comunque il 27,7% dei voti. L'elettorato ha premiato anche il partito dei Verdi (9,3%), che ha guadagnato 4 punti percentuali. Con il 5,4% dei consensi anche il partito dei liberi elettori (*Freie Wähler*) ha superato la soglia di sbarramento imposta dalla legislazione elettorale (+3,2% rispetto al 2016). Si tratta di una formazione politica fortemente orientata a promuovere l'autonomia dei Comuni e gli istituti di democrazia diretta. I Liberi Elettori, che nel 2014 avevano inviato a Bruxelles un eurodeputato, sinora erano infatti riusciti a fare eleggere i propri rappresentanti solamente in Baviera, dove dal 2018 essi sostengono il governo guidato dal leader dell'Unione cristiano-sociale Markus Söder (CSU). Essi sono rappresentati anche nell'assemblea di Berlino e nel Landtag del Sachsen-Anhalt, ma solamente per la successiva adesione di alcuni deputati originariamente eletti nelle file di altri partiti. Anche i liberali (FDP), con il 5,5% dei voti, hanno superato nuovamente la soglia di sbarramento conquistando sette seggi del Landtag.

LE ELEZIONI IN TURINGIA IN TEMPO DI COVID

Le elezioni per il rinnovo del Landtag che si sarebbero dovute svolgere in Turingia il **25 aprile** sono state rinviate al 21 settembre. Tale scelta si giustifica in ragione delle precauzioni imposte dalla pandemia, ma si spiega anche considerando la particolare situazione politica del Land, dove le ultime consultazioni tenutesi nel 2019 non hanno consentito la formazione di una solida maggioranza di governo. All'epoca il Landtag - cui spetta l'elezione del *Ministerpräsident* a maggioranza assoluta, ovvero a maggioranza semplice a partire dalla terza votazione - aveva inaspettatamente bocciato la candidatura del Governatore uscente della Sinistra (*Die Linke*) Bodo Ramelow, il quale avrebbe costituito un governo di minoranza assieme ai Verdi. Era stato eletto invece il liberale Thomas Kemmerich (FDP), il quale aveva formato una fragile coalizione di governo assieme al partito cristiano-democratico (CDU) e ad *Alternativa per la Germania* (AfD), ma era stato costretto alle dimissioni dopo appena un mese. Nel mese di marzo del 2020, all'inizio della pandemia, il Landtag ha eletto a maggioranza semplice Bodo Ramelow quale nuovo *Ministerpräsident* sulla base di un accordo formalizzato dai quattro partiti tradizionali (SPD, CDU, i Verdi e la Sinistra) denominato “Patto per la stabilità”, basato sull'impegno ad attuare una minima piattaforma programmatica e ad approvare la legge di bilancio. Una volta realizzato quanto concordato, i quattro partiti avrebbero approvato l'autoscioglimento del Landtag per andare quanto prima a nuove elezioni.

Affinché le consultazioni potessero svolgersi il **25 aprile**, come originariamente previsto, il Landtag doveva sciogliersi a febbraio. Tuttavia, in considerazione della difficile situazione

sanitaria ed economica del Land, i quattro partiti hanno concordato di posporre l'autoscioglimento e di estendere la durata del c.d. Patto per la stabilità fino all'estate. Le elezioni dovrebbero dunque svolgersi il 26 settembre, in concomitanza con le consultazioni per il rinnovo del Bundestag. Per agevolare le operazioni necessarie per la presentazione delle candidature nel rispetto delle misure di distanziamento al momento imposte dalle autorità, il **23 marzo** il Landtag ha approvato una "[legge nel caso di elezioni anticipate indette nel 2021](#)" al fine di consentire ai partiti di procedere alla selezione dei candidati attraverso assemblee *on line*, ovvero con il ricorso al voto postale. Il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature è stato dimezzato, passando da 1000 a 500. Inoltre, si è prevista la possibilità di imporre l'esercizio del voto per posta agli elettori residenti nelle aree dove si registri una situazione di emergenza sanitaria.

PARLAMENTO

MODIFICA TEMPORANEA «ANTI COVID» DEL REGOLAMENTO DEL BUNDESTAG

Sulla base di una [proposta formulata dalla Commissione per la verifica delle elezioni](#), l'immunità e il regolamento del Bundestag, il 25 marzo 2020 la Camera aveva approvato una modifica temporanea del suo Regolamento: il [nuovo articolo 126 a](#) mira ad assicurare la funzionalità dell'assemblea pure a fronte delle misure restrittive necessarie a fronteggiare la pandemia di Covid-19. Il numero legale richiesto per i lavori dell'assemblea e delle Commissioni parlamentari è ridotto ad un quarto solamente dei membri e inoltre si concede a tutte le Commissioni del Bundestag, compresa la Commissione parlamentare per la verifica delle elezioni, l'immunità e il regolamento, la facoltà di autorizzare il loro presidente a deliberare anche al di fuori delle aule del Parlamento, avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica anche durante la settimana delle sedute (non solo quando non siano previste sedute che è una ipotesi già contemplata dall'art. 72 del regolamento). Il 17 settembre [il Bundestag](#) aveva prorogato fino al 31 dicembre la vigenza della norma. Un' [ulteriore proroga](#) fino al **31 marzo** 2021 era stata approvata il 12 dicembre. Il **16 marzo** è stato formalizzato un ulteriore rinvio della scadenza fino al 30 giugno 2021.

ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DEL LOBBYING ISTITUZIONALE PRESSO IL BUNDESTAG

Il **26 marzo** il Parlamento ha approvato una [legge che istituisce e disciplina il Registro dei portatori di interessi presso il Bundestag](#). Si tratta di un provvedimento di cui si discuteva da molto tempo, alla cui stesura sono state dedicati in passato numerosi cicli di audizioni di esperti in seno alle Commissioni competenti del Bundestag.

Come si legge nelle [motivazioni della proposta](#), le attività di lobbying istituzionale, sinora prive di regolazione in Germania, si prestano solo in parte ad un compiuto intervento normativo da parte del legislatore, e tuttavia la loro istituzionalizzazione risulta cruciale anche e soprattutto per rimuovere la cortina di opacità che rischia di compromettere il circuito democratico e la fiducia degli elettori nelle istituzioni. La scelta del Bundestag va dunque nella direzione di un riconoscimento formale dei soggetti che partecipano di fatto alla formazione della volontà dello Stato e di un rafforzamento della potestà autoregolativa dei soggetti portatori di interessi, corredata di strumenti sanzionatori.

La legge istituisce dunque un registro delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di lobbying presso il Bundestag. L'iscrizione nel registro si configura ora come un requisito necessario per la partecipazione alle audizioni e più in generale per la rappresentazione di interessi dinanzi al Bundestag, alle sue Commissioni, gruppi o singoli deputati (§ 1 della legge).

Alle associazioni di categoria presso le quali i lobbysti sono accreditati si impone l'adozione di un codice di condotta ispirato a principi di "apertura, trasparenza, lealtà, integrità", unitamente alla sanzionabilità di eventuali violazioni (§ 3 della legge).

CORTI

IL PRINCIPIO DELL'EQUITÀ INTERGENERAZIONALE ALLA BASE DI UNA STORICA DECISIONE DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il **24 marzo** il primo Senato del Tribunale costituzionale ha pronunciato una storica [sentenza](#) interpretativa con cui ha sancito l'illegittimità parziale del § 3, primo comma, e § 4, primo comma, della legge federale sulla tutela del clima del 12 dicembre 2019 in quanto il legislatore, omettendo di dettare i passi necessari per ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti e raggiungere la c.d. neutralità climatica entro il 2050 avrebbe sensibilmente limitato i diritti fondamentali di libertà delle generazioni future, imponendo loro, di fatto, considerevoli restrizioni delle libertà fondamentali affinché possano essere mantenute nel futuro le condizioni naturali della vita tutelate dall'art. 20 a della Legge Fondamentale.

La pronuncia riunisce un fascio di ricorsi individuali, presentati, tra gli altri, da diversi cittadini minorenni e da cittadini tedeschi residenti in Bangladesh e in Nepal.

La legge del 2019 era stata formulata per dare attuazione all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Quest'ultimo, che è il primo accordo giuridicamente vincolante sul clima a livello mondiale, formalizza la volontà da parte degli Stati contraenti di limitare il riscaldamento climatico per mantenerlo al di sotto di due gradi, e possibilmente di 1,5 gradi entro la fine del secolo attraverso una riduzione delle emissioni inquinanti. L'Accordo è stato firmato il 22 aprile 2016 ed è stato ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016.

Il legislatore tedesco aveva sancito l'impegno a ridurre del 55% le emissioni di gas serra rispetto al 1990 entro il 2030 e giungere entro il 2050 alla c.d. neutralità di CO₂, vale a dire ad una condizione in cui l'anidride carbonica prodotta viene compensata da una riduzione di quella presente nell'atmosfera. A tal fine nel § 3 della legge venivano stabiliti una serie di obiettivi annuali fino al 2030.

Va detto all'epoca il provvedimento era stato duramente contestato soprattutto dai partiti dell'Unione CDU/CSU in quanto considerato eccessivamente restrittivo e penalizzante per l'industria tedesca.

I ricorsi presentati sono stati accolti solo in parte. L'art. 20 a della Legge Fondamentale impegna lo Stato a tutelare i fondamenti naturali della vita anche come atto di responsabilità nei confronti generazioni future. Tuttavia, il Tribunale costituzionale federale ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta delle strategie e degli strumenti atti a garantire la conservazione delle risorse naturali anche a beneficio delle future generazioni. In questa prospettiva, i ricorsi tesi a sostenere una violazione da parte del legislatore degli obblighi di tutela iscritti nell'art. 20 a della Legge Fondamentale sono stati respinti.

Tuttavia, secondo i giudici di Karlsruhe, posta l'ineludibilità dell'obiettivo di una riduzione delle emissioni inquinanti allo scopo di tutelare le condizioni naturali della vita, così come sancito dall'Accordo di Parigi, i necessari oneri vanno ripartiti secondo un criterio di equità intergenerazionale, che si sostanzia in una "ripartizione proporzionale delle chance di libertà tra le generazioni" (par. 183). Alla base della pronuncia vi è infatti l'assunto che qualunque azione atta a controllare le emissioni inquinanti, soprattutto se l'obiettivo è quello di una riduzione sensibile, incide necessariamente sui diritti di libertà, posto che "quasi tutte le aree della vita umana sono ancora associate all'emissione di gas serra e sono minacciate dall'imposizione di drastiche restrizioni dopo il 2030".

Posto l'obiettivo di annullare il saldo delle emissioni inquinanti entro il 2050, la limitata riduzione dei gas prodotti programmata dal legislatore fino al 2030, di fatto rimetteva alle future generazioni l'onere di adottare, a partire dal 2031, le misure necessarie a raggiungere l'obiettivo, al prezzo di una sensibile limitazione delle libertà tutelate dalla Legge Fondamentale.

Secondo i giudici del Primo Senato "la Legge Fondamentale obbliga ad assicurare la tutela della libertà nel tempo ed esige una ripartizione proporzionata delle chance di libertà tra le generazioni. Dal punto di vista del diritto soggettivo, i diritti fondamentali, intesi come una garanzia intertemporale di libertà, si oppongono ad una riallocazione unilaterale dell'onere di ridurre le emissioni inquinanti iscritto nell'art. 20 a LF in un tempo futuro. Sul piano del diritto oggettivo, il compito di tutela iscritto nell'art. 20 a ricomprende la necessità di gestire con prudenza i fondamenti naturali della vita e di lasciarli ai posteri in uno stato tale da non costringere le generazioni future a sottoporsi a restrizioni radicali pur di riuscire a preservarli ancora. Per preservare la libertà nel futuro è necessario altresì avviare per tempo la transizione verso la neutralità climatica. Concretamente, ciò richiede la formulazione tempestiva di parametri trasparenti per l'ulteriore implementazione della riduzione delle emissioni inquinanti, atti ad orientare i necessari processi di sviluppo e di attuazione" (IV dispositivo della pronuncia).

Le norme impugnate sono state dunque dichiarate illegittime nella misura in cui il legislatore non precisa in che modo venga garantita la c.d. neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050, pregiudicando pertanto il godimento dei diritti di libertà tutelati dalla Legge Fondamentale da parte delle generazioni future.

VIOLATI I DIRITTI DI INFORMAZIONE DEL BUNDESTAG RIGUARDO ALLA CONDUZIONE DEI NEGOZIATI DEL 2015 SUL TERZO PACCHETTO DI AIUTI ALLA GRECIA

Con una [decisione](#) del **27 aprile** il Tribunale è tornato a pronunciarsi sulla centralità del potere di indirizzo e controllo del Bundestag tedesco nella formazione delle politiche europee con riguardo alla decisione assunta nell'ambito del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'UE del 12-13 luglio 2015 sulla concessione di un terzo programma di aiuti alla Grecia. Il ricorso, presentato dal gruppo dei Verdi, denunciava una violazione dei diritti di informazione del Bundestag. All'epoca il Ministro federale delle Finanze Wolfgang Schäuble (CDU) avrebbe omesso di informare la Commissione per il bilancio del Bundestag circa la posizione intransigente che questi avrebbe assunto rispetto al programma di riforme presentato dalla Grecia quale condizione per la concessione degli aiuti e per la permanenza della Grecia nell'area Euro. L'8 luglio 2015 la Grecia presentò infatti una richiesta ufficiale di sostegno alla stabilità sotto forma di prestito pubblico da parte del MES al fine di sostenere il suo debito e garantire la stabilità del sistema finanziario. L'8 luglio 2015 il consiglio dei governatori del MES incaricò la Commissione europea di valutare l'esistenza di rischi per la stabilità finanziaria della zona euro,

la sostenibilità del debito greco e il potenziale fabbisogno finanziario del Paese. Sulla scorta di tale valutazione, effettuata d'intesa con la BCE e presentata il 10 luglio 2015, il Consiglio dei governatori del MES aveva avviato un negoziato con la Grecia su un nuovo programma di assistenza finanziaria. Il Ministro delle Finanze Schäuble nella stessa giornata del 10 luglio avrebbe illustrato la propria posizione al riguardo affidandola ad un documento redatto in lingua inglese, destinato dunque ad una platea di interlocutori più vasta rispetto ai collaboratori del Ministro. Tale documento in serata era stato inviato per e-mail agli stessi collaboratori e ad un novero di alti funzionari dei Paesi membri dell'Eurozona.

Nel documento il Ministro chiedeva chiarimenti riguardo alle conseguenze di un eventuale fallimento dei negoziati, vale a dire nell'ipotesi in cui il programma presentato dalle autorità greche fosse stato giudicato inadeguato, e non si escludeva l'uscita della Grecia dall'area Euro. Quest'ultimo passaggio sarebbe stato ripreso pressoché alla lettera e riportato tra virgolette nelle Conclusioni del Consiglio dell'Eurogruppo 12 luglio 2015, successivamente trasmesse al Vertice europeo dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro senza che il Bundestag fosse preventivamente informato al riguardo. Il documento del 10 luglio venne infatti trasmesso al Bundestag con due giorni di ritardo, vale a dire al termine della seduta dell'Eurogruppo.

Il Ministro aveva difeso il proprio operato sostenendo che il documento aveva una rilevanza meramente interna al fine della preparazione della riunione dell'Eurogruppo e esprimeva una posizione ancora provvisoria, mentre quella assunta successivamente in quella sede sarebbe maturata attraverso un confronto con gli altri Ministri dell'Eurozona.

Il Tribunale costituzionale federale ha ribadito l'ineludibilità dei diritti di informazione del Bundestag sulle questioni dell'Unione europea, che trovano un fondamento costituzionale espresso nell'art. 23, secondo comma, seconda frase, della Legge Fondamentale, e che pretendono un'informazione tempestiva da parte del Governo, in maniera che il Bundestag sia potenzialmente in grado di esprimere il suo potere di indirizzo e condizionare le posizioni del Governo federale nei processi decisionali dell'Unione europea. Tale principio risulterebbe ancora più stringente quando si consideri la materia trattata, e l'impatto della concessione di miliardi di aiuti alla Grecia o finanche di una uscita della Grecia dall'Eurozona sul bilancio Federale, di cui il Bundestag è responsabile.